



COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza

L'Organo di Revisione

Verbale n. 34/2021

Il giorno quattro del mese di marzo dell'anno duemila ventuno si è insediato, l'Organo di Revisione, nominato per il triennio 02.09.2019 - 01.09.2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 2 settembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, nella persona del sottoscritto TACCONI rag. Claudio, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 118179;

Il Revisore, nella sua seduta, prende in esame la documentazione trasmessa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativo alla proposta di deliberazione da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, avente per oggetto: **“ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE MERCATALE E TARIFFE. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021”**, corredata della bozza del relativo regolamento e delle prospettive relative alla tariffe;

Premesso che l'articolo 239, comma 1, lettera b), n.7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), prescrive che l'Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

“omissis..... pareri, con le modalità stabilite dal regolamento sulle proposte di regolamento, in materia di....omissis....7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti

pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ***“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.***
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che ***“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;***
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;

- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

Visto che l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali al 31/01/2021;

Preso e dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- si compone di n.74 articoli;
- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità**, osserva quanto segue:

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio/Suap e dal Responsabile del Settore Finanziario;

Il Revisore dei Conti

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in esame e sul regolamento allegato, da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Revisore dei Conti

Claudio Tacconi
